

## VERBALE DI ACCORDO WELFARE

Il giorno 15 febbraio 2019 si sono incontrati presso l'NH Hotel di Bologna

- Esselunga S.p.A., rappresentata dai sigg. Luca Lattuada, Cristian Valsiglio, Massimo Tribotti, Paolo Benetello, Laura Sorrentino e Luca Marazza


e

- La Segreteria Nazionale Filcams – Cgil, rappresentata da Cristian Sesena
- La Segreteria Nazionale Fisascat – Cisl, rappresentata da Mirco Ceotto
- La Segreteria Nazionale Uiltucs, rappresentata da Stefano Franzoni

unitamente alle strutture Regionali e Territoriali interessate e ad una rappresentanza delle RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti, da ora congiuntamente le “Parti”.

Premesso che:

- 1) In data 11 aprile 2017 è stato sottoscritto tra le Parti l'Accordo disciplinante la sostituzione in tutto o in parte del Salario Variabile monetario, previsto dal CIA del 9 dicembre 2004, in somme e valori di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora l' “Accordo”);
- 2) Tale Accordo è stato successivamente modificato e integrato dall'Accordo sottoscritto in data 26 gennaio 2018;
- 3) Il punto 7 dell'Accordo, così come sostituito dall'Accordo del 26 gennaio 2018, prevede che “Le Parti si incontreranno entro il 31 luglio 2018 per valutare ulteriori opzioni di sostituzione del Salario variabile mediante apposita piattaforma informatica”;
- 4) Alla lettera d) dell'Allegato dell'Accordo del 26 gennaio 2018 è stato esplicitamente previsto l'inserimento nella lista dei Servizi di Welfare di “Eventuali altri servizi di Welfare defiscalizzati che potranno essere introdotti dalla normativa o dalla prassi ministeriale”.



Handwritten signatures in blue ink, including several illegible signatures and a large stylized signature on the right side.

Tanto premesso, le Parti concordano le seguenti modifiche ed integrazioni all'Accordo dell'11 aprile 2017.

- **Il punto 4. dell'Accordo viene sostituito dal seguente:** “La sostituzione del Salario Variabile potrà avvenire solo con rimborsi e/o servizi (da ora genericamente “servizi Welfare”) relativi all'anno fiscale di erogazione. Il residuo non fruito di Salario Variabile sarà corrisposto con il cedolino di dicembre fatto salvo quanto indicato al punto 5.”.
- **Il punto 5. dell'Accordo viene sostituito dal seguente:** “Il Salario Variabile non oggetto di opzione sarà erogato secondo le tempistiche contenute nel Contratto Integrativo Aziendale e/o per la parte residua secondo quanto stabilito al punto precedente. In caso di opzione verso la sola Tessera Prepagata Esselunga, opzione valida per il solo anno di competenza 2018, l'eventuale Salario Variabile residuo sarà corrisposto secondo le tempistiche contenute nel Contratto Integrativo Aziendale”.
- **Il punto 9. viene sostituito dal seguente:** “Al lavoratore che opererà per la sostituzione del Salario Variabile in servizi Welfare, sarà concessa una quota extra degli stessi per un importo pari al 10% del Salario Variabile oggetto di opzione e pertanto non liquidato. La quota extra di servizi Welfare non potrà essere monetizzata o caricata sulla Tessera Prepagata Esselunga e potrà necessariamente essere utilizzata solo successivamente all'intero esaurimento del Salario Variabile optato in servizi Welfare. La quota extra di servizi Welfare dovrà essere fruita entro il 10 dicembre di ogni anno, pena la perdita della stessa”.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2019 al fine di approfondire ulteriormente la tematica del Welfare Aziendale anche alla luce delle intese intercorse.

Esselunga S.p.A.

Filcams – Cgil

Fisascat – Cisl